

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

**DI RILASCIARE** al **Comune di San Donato di Lecce (LE)**, relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

**DI TRASMETTERE** al Comune di **San Donato di Lecce (LE)** copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio AST;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2010, n. 2766

**Dlgs. 42/2004, smi, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Attribuzione della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche alla provincia di Foggia ai sensi dell'art 7 della Lr 20/2009**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

Con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, prevedendo, tra l'altro che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009.

Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolari per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma

2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni”;

- a norma dell'art. 7, comma 4, invece, “i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;
- infine, a norma dell'art. 7, comma 5: “ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in

materia urbanisticoedilizia; Con la deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

#### **CONSIDERATO CHE**

Con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è stata attribuita a i Comuni qui di seguito riportati della Provincia di Foggia, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7,

#### **ELENCO**

**dei comuni della Provincia di Foggia dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009 delegati con precedente delibera**

#### **Provincia di Foggia**

- Comune di Apricena, (DGR n. 841 del 23 03 2010)
- Comune di Cerignola (DGR n. 649 del 09 03 2010)
- Comune di Isole Tremiti (DGR n. 2410 del 03 11 2010)
- Comune di Lesina (DGR n. 841 del 23 03 2010)
- Comune di Manfredonia (DGR n. 2410 del 03 11 2010)
- Comune di Mattinata (DGR n. 1642 del 12 07 2010)
- Comune di Peschici (DGR n. 2410 del 03 11 2010)
- Comune di Poggio Imperiale (DGR n. 841 del 23 03 2010)
- Comune di Rodi Garganico (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
- Comune di San Giovanni Rotondo (DGR n. 327 del 10 02 2010)
- Comune di San Nicandro Garganico (DGR n. 1152 del 11 05 2010)
- Comune di San Severo (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
- Comune di Vico del Gargano (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
- Comune di Vieste (DGR n. 1642 del 12 07 2010)

**PREMESSO CHE:**

La Provincia di Foggia ha approvato il PTC (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) con Deliberazione n. 84 del 21/12/2009.

Sulla scorta della documentazione trasmessa, con prot. n. 2010/0053208 del 26/10/2010, ha comunicato di aver istituito la commissione locale per il paesaggio, prevista dall'art. 8 della Lr. 20/2009, in tal modo rispondendo ai requisiti di cui al comma 6 dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 e s.m.i.

*TUTTO CIÒ PREMESSO*

si propone alla Giunta di attribuire alla Provincia di Foggia la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di Foggia che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art. 7 della Lr. 20/2009.

A far data dal 1 gennaio 2011 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, passa in capo alla Provincia di Foggia. Rimangono alla competenza della Regione tutte le istanze presentate prima della stessa data escluse le autorizzazioni paesaggistiche da rilasciare in via endoprocedimentale per le quali non ci sia stata alcuna interlocuzione formale in Conferenza di Servizi da parte dell'ufficio regionale.

Nello stesso tempo, per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni di sub-delega di cui innanzi, si precisa che per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. valgono le disposizioni previste dalle NTA del P.U.T.T./P.

Si propone altresì di demandare al Servizio Assetto del Territorio di concerto con la Provincia di Foggia, la definizione di eventuali forme di collaborazione nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e controllo delle funzioni delegate, con riferimento ai comuni della provincia stessa destinatari della delega diretta.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

**“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

*DELIBERA*

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

**DI ATTRIBUIRE** in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, a far data dal 1 gennaio 2011, alla Provincia di Foggia, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di Foggia che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art. 7 della Lr. 20/2009;

**DI STABILIRE** che per quanto attiene le modalità di esercizio della delega ex art. 7 della L.r. 20/2009 per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico

saggistico, tutelati dalla legge, ex art. 142 o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal Putt/P valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso Putt/P;

**DI DEMANDARE** al Servizio Assetto del Territorio di concerto con la Provincia di Foggia, la definizione di eventuali forme di collaborazione nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e controllo delle funzioni delegate, con riferimento ai comuni della provincia stessa destinatari dei delega diretta;

**DI DEMANDARE** al Servizio Assetto del Territorio di comunicare il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, ai comuni interessati nonché ai competenti organi del ministero per i Beni e le Attività Culturali;

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2010, n. 2767

**Integrazione al disciplinare n.2/07: “Cessioni immobili di Riforma: modalità e procedure per il pagamento del prezzo e per la stipula degli atti di vendita”, approvato con D.G.R. n. 734 del 04/06/2007 - art. 3 bis.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici del “Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, premette che:

- Con l'art. 35, Legge Regionale 18.06.1993, n. 9, e seguenti è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.);

- con Legge Regionale 04.07.1997, n. 18 sono state disciplinate le procedure di liquidazione del soppresso E.R.S.A.P.;
- con Legge Regionale 20.01.1999, n. 5 è stato istituito il “Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.”;
- con Legge Regionale 30.06.1999, n. 20 e s.m.i. sono state disciplinate le procedure di assegnazione e vendita dei beni di riforma fondiaria e per le dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici.

Premette che, con l'art 13 della citata L.R. 20/99, sono state disciplinate le procedure di cessioni a titolo oneroso dei beni immobili di riforma dell'ex Ersap che hanno perso tale destinazione (o che comunque non risultino idonei ad usi di pubblico generale interesse) al prezzo determinato con apposita stima dai competenti uffici provinciali della Agenzia del Territorio;

che il comma 7bis del medesimo art. 13 ha stabilito il termine di sei mesi, dalla data di comunicazione del prezzo, entro il quale il richiedente deve preliminarmente formalizzare la propria accettazione, ovvero quello più ampio di dodici mesi, limitatamente ai casi di difficoltà di carattere tecnico o burocratico previsti dall'art. 3 comma 4 bis della medesima legge;

che, con atto n.734 del 4/6/2007, la Giunta Regionale, approvando il Disciplinare n. 2/07 “Cessioni immobili di Riforma - modalità e procedure per il pagamento del prezzo e per la stipula degli atti di vendita.”, ha ulteriormente regolamentato le modalità e le procedure per il pagamento del prezzo e per la stipula degli atti di vendita con la previsione all'art. 4. di penalità in caso di inadempienza da parte del promissario acquirente.

Evidenzia che, viceversa, nulla è stato previsto in punto di adeguamento delle stime fornite dalle Agenzia del Territorio in tutti quei casi in cui si determinano significativi ritardi nel completamento dei procedimenti istruttori;

che, attualmente, in assenza di tale regolamentazione, il Servizio e le sue Strutture periferiche - anche in assenza di variazione dello strumento urbanistico e/o dello stato dei luoghi - richiedono alla medesima Agenzia il rilascio di un nuovo provvedimento valutativo sopportandone i tempi di definizione, spesso assai lunghi (e contraddittori